

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(REALE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1969

Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — L'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza è regolato attualmente dalle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, per quanto concerne, rispettivamente, i requisiti di comando o di servizio prescritti e gli esami od esperimenti da sostenere.

L'articolo 10 della legge n. 64 del 1942 stabilisce, infatti, che i marescialli capi ed i brigadieri, per poter conseguire l'avanzamento, devono aver compiuto i seguenti periodi di comando o di servizio:

a) maresciallo capo: due anni, complessivamente compiuti nei gradi di maresciallo capo e maresciallo ordinario, di comando di reparto o di unità del naviglio, o di appartenenza alla polizia tributaria o ad una brigata volante;

b) brigadiere: due anni di servizio di istituto o di comando di squadra, complessivamente compiuti nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere, di cui almeno un anno in

compagnie territoriali disagiate, che saranno determinate con decreto ministeriale, o in reparti dislocati nell'Africa italiana, in Albania o nelle isole italiane dell'Egeo o in reparti mobilitati, facenti parte delle Forze armate operanti, oppure di imbarco sulle unità del naviglio.

L'articolo 11 della stessa legge stabilisce, inoltre, che, per conseguire l'avanzamento, i finanziari debbono aver compiuto almeno un anno di servizio d'istituto in reparti disagiati o incarichi equipollenti.

Per entrambe le categorie il Ministro delle finanze ha facoltà di determinare, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti dei precedenti articoli.

La legge n. 40 del 1952 stabilisce, invece, all'articolo 1, che i marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti e per un terzo a scelta per esami.

Al successivo articolo 2 viene, altresì, stabilito che i marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità e per due terzi a scelta per esami.

Allo stato attuale si verifica, quindi, che il grado di maresciallo maggiore può essere conseguito soltanto attraverso esami od esperimenti, mentre a quello di maresciallo ordinario si può accedere anche per mera anzianità.

La situazione esposta non trova completo riscontro nelle disposizioni vigenti per i pari grado dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per i sottufficiali dell'Esercito, invero, lo avanzamento avviene, nei vari gradi, soltanto ad anzianità e il requisito di appartenenza a reparti di truppa, per un certo periodo di tempo, è prescritto per i sergenti maggiori e non anche per i marescialli capi.

In tal senso è orientata la legge 21 giugno 1934, n. 103, e successive modificazioni, fra cui l'articolo 3 della legge 24 luglio 1951, n. 971, e l'articolo 2 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, quale risulta modificato dall'articolo 16 della legge 10 giugno 1964, numero 447, che prevede unicamente la esecuzione di un apposito esperimento per lo avanzamento dal grado di sergente in rafferma a quello di sergente maggiore in servizio permanente.

Nell'Arma dei carabinieri, l'avanzamento è, invece, regolato, per i sottufficiali, dai paragrafi 36 e 37 del regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, che prevedono l'esecuzione di esami teorico-pratici per accertare l'idoneità alla promozione in taluni gradi di sottufficiale.

Con circolare ministeriale n. 331 del 6 giugno 1963, pubblicata sul Giornale militare anno 1963, gli esami predetti sono stati aboliti nella promozione al grado di maresciallo maggiore ed istituiti in quella a maresciallo ordinario, per poter aspirare alla quale i brigadieri devono aver dato prova (per un periodo attualmente fissato in due anni) di saper reggere un comando di stazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, numero 883, sostitutivo del paragrafo 38 del

regio decreto n. 626 del 1907, o devono essere stati impiegati in incarichi di specializzazione dichiarati equipollenti al periodo di comando con decreto ministeriale.

Nessun particolare requisito di appartenenza a reparti disagiati è poi previsto per l'avanzamento ad appuntato dei carabinieri dalla legge 29 marzo 1949, n. 166.

Per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 845, l'avanzamento ad anzianità, previsto in taluni gradi di sottufficiale, non è legato all'esecuzione di esperimenti o di periodi minimi di comando o servizio in particolari incarichi, e l'avanzamento delle guardie prescinde dalla effettuazione di servizi in reparti disagiati.

Si viene quindi a profilare l'esigenza di perequare, per quanto possibile con le diverse funzioni attribuite ai sottufficiali ed ai militari, in servizio permanente o continuativo, della Guardia di finanza, la normativa in materia di avanzamento.

Tale esigenza perequativa è, inoltre, corroborata dalla rilevata necessità, per il Corpo, di:

a) superare taluni incarichi previsti dalla legge n. 64 del 1942 (reparti dell'Africa italiana, dell'Albania, delle isole italiane dell'Egeo, eccetera) non più rispondenti alla attuale situazione ed adeguare alla evoluzione ordinativa le disposizioni vigenti.

Invero il notevole incremento delle specializzazioni, sancito nel tempo attraverso numerosi decreti ministeriali di equipollenza e conseguente alla necessità, propria dell'epoca attuale, di disporre di categorie di specializzati, ha dilatato in modo preminente la cerchia delle attribuzioni che esigono il personale dal prestare servizio in reparti disagiati.

Ove si consideri, poi, che, in definitiva, le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge n. 64 del 1942 operano — per i reparti disagiati e per gli incarichi di equipollenza previsti — nei confronti degli appartenenti ai nuclei di polizia tributaria, ai reparti interni e delle isole maggiori, nonché del personale scrivano, che rappresentano, nel loro insieme, una minima percentuale della forza organica del Corpo, sembra lo-

gico doversi proporre una revisione di tali disposizioni;

b) attuare nuovi criteri di selezione che assicurino l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario soltanto ai brigadieri i quali, attraverso appositi esperimenti o esami a scelta, dopo aver prestato servizio di istituto o di comando di squadra per un periodo minimo di due anni, dimostrino di possedere i requisiti di cultura tecnico-professionale e gli altri previsti per assolvere pienamente le funzioni del grado superiore.

Si opererebbe in tal modo una scelta fra elementi nel pieno delle loro capacità fisiche ed intellettuali, che permetterebbe all'Amministrazione di avviare ai maggiori livelli gerarchici della categoria sottufficiali personale meglio selezionato e più qualificato di quanto non avvenga oggi;

c) evitare, sotto un profilo di ordine pratico, che i marescialli capi, i quali normalmente entrano in turno di promozione con circa cinquanta anni di età, debbano essere sottoposti ad un esperimento che, nel comportare gravi sacrifici agli interessati, si appalesa di scarsa utilità pratica per l'Amministrazione, considerata la successiva e relativamente breve permanenza nel Corpo degli interessati, i quali, all'età e al grado raggiunti, hanno oramai consolidato, attraverso anni di lunga esperienza, i requisiti di cultura tecnico-professionale, militare, di carattere, morali, intellettuali e fisici, normalmente richiesti per l'avanzamento e non sembrano dover essere ulteriormente sperimentati.

Resta salva, comunque, per i marescialli capi di più spiccate attitudini professionali e di più giovane età, la possibilità di conseguire in anticipo l'avanzamento rispetto ai parigrado, essendosi confermata l'attuale previsione legislativa, per un terzo della forza organica di tali sottufficiali, di poter concorrere a scelta.

Gli attuali periodi di comando e di servizio verrebbero, in definitiva, limitati nel senso indicato *sub b)* per l'avanzamento dei brigadieri, in considerazione che la strutturazione ordinativa del Corpo, che prevede la unificazione in un solo comando, retto da ufficiale, dei reparti alla stessa sede,

attuata sin dal 1959, rende, di fatto, non agevole l'acquisizione dei requisiti oggi richiesti ai marescialli.

Costoro, invero, molto difficilmente possono trovare idoneo impiego al comando dei minori, seppure numerosi, reparti di frontiera e litoranei retti da sottufficiali, che sono, invece, per la natura stessa ed i disagi del servizio di linea, strutturalmente adatti a sottufficiali di più giovane età e di minore esperienza, quali i brigadieri e i vice-brigadieri.

Per le suesposte considerazioni, è stato predisposto l'unito disegno di legge, integrativo e modificativo delle disposizioni delle leggi n. 64 del 1942 e n. 40 del 1952, che restano invariate per quanto non espressamente innovato.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che i marescialli maggiori della Guardia di finanza sono tratti dai marescialli capi per due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta e conferma i periodi di permanenza minima nel grado per poter ottenere la promozione.

L'articolo 2 stabilisce che i marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo ad anzianità mediante appositi esperimenti e due terzi a scelta. Lo stesso articolo determina, poi, le modalità sulla esecuzione dell'esperimento per la promozione al grado di maresciallo ordinario e sulla nomina e composizione della relativa commissione esaminatrice. Precisa, inoltre, i requisiti di idoneità necessari per il predetto avanzamento, requisiti che vengono acquisiti altresì dai brigadieri i quali, partecipando agli esami a scelta, conseguono un minimo di punteggio nelle relative prove orali.

L'ultimo comma dell'articolo concerne, infine, i periodi di permanenza minima nel grado per conseguire l'avanzamento.

L'articolo 3 fissa in due anni il periodo di servizio di istituto ovvero di comando di squadra, di cui devono essere in possesso i brigadieri per partecipare agli esperimenti o esami per l'avanzamento, lasciando al Ministro delle finanze la facoltà di determinare con proprio decreto gli incarichi di

specializzazione da considerare equipollenti a tale periodo.

L'articolo 4 fa salva la validità dei quadri di avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e maresciallo ordinario compilati nell'anno di entrata in vigore della legge (nel quale i brigadieri vengono esonerati dal sostenere l'esperimento per l'avanzamento ad anzianità) per evidenti motivi di regolarità e per non deludere le legittime aspettative dei sottufficiali che, secondo le vigenti disposizioni, sono stati già iscritti in quadro e giudicati idonei.

L'articolo 5 rimanda al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* l'entrata in vigore delle norme suddette; abroga i requisiti prescritti per l'avanzamento al grado di appuntato dall'articolo 11 della legge n. 64 del 1942, già citata, e le disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali in contrasto con l'emanda legge.

Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Forme di avanzamento
al grado di maresciallo maggiore)*

L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:

« I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta per esami.

La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità cheentino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado ».

Art. 2.

*(Forme di avanzamento al grado di
maresciallo ordinario e idoneità negli
esperimenti)*

L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:

« I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti e per due terzi a scelta per esami.

Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario consistono di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.

La commissione cui è devoluto il giudizio sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario è nominata dal Comandante generale ed è composta da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori, membri, e da un capitano, con funzioni di segretario.

Conseguono l'idoneità negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.

Sono esentati dagli esperimenti i brigadieri che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.

La promozione a maresciallo ordinario è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità cheentino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado ».

Art. 3.

(Requisiti di comando o di servizio)

L'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito come segue:

« Il brigadiere della Guardia di finanza non può partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo ».

Art. 4.

(Disposizioni finali e transitorie)

Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario dell'anno di entrata in vigore della presente legge si osservano le disposizioni preesistenti.

Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno di entrata in vigore della presente legge si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

Per l'applicazione dell'articolo 23 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, i marescialli capi iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità dell'anno di pubblicazione della presente legge, i quali al termine dell'anno cui i quadri si riferiscono non siano stati promossi per mancanza di posti vacanti, sono riportati d'ufficio nei quadri di avanzamento dell'anno successivo, in concorrenza, secondo l'anzianità di grado o di servizio, con quelli che nell'anno medesimo siano stati giudicati idonei.

Analoga procedura verrà seguita per i brigadieri iscritti nei quadri di avanzamento dell'anno di entrata in vigore della presente legge non promossi per mancanza di posti vacanti in tale anno.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1952, numero 40, nonchè l'articolo 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è così sostituito: « Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario è devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal Comandante generale e presiedute da un colonnello ».

Art. 5.

(Decorrenza)

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.